

(N. 1421)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURATORE, ORCIARI, VELLA, MARINUCCI  
MARIANI, JANNELLI e GARIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1985

#### Nomina dei segretari generali comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica ha approvato, in sede referente, il testo del disegno di legge di riforma delle autonomie locali.

L'articolo 83 del predetto disegno di legge identifica nel segretario comunale e provinciale un funzionario dello Stato di qualifica corrispondente alla classe alla quale è assegnato il Comune e la Provincia.

La vigente legislazione in materia di segretari comunali e provinciali, ed in particolare modo il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1972, n. 749, prevede una progressione in carriera articolata sul meccanismo concorsuale, sicchè intanto il segretario può acquisire una qualifica superiore in quanto abbia superato il relativo concorso.

Tale meccanismo non sembra, però, nè consono agli attuali sviluppi di carriera delle categorie atipiche del pubblico impiego (ad esempio il personale dei magistrati) nè produttivo di reali vantaggi per gli enti locali (specie quelli di piccole e medie di-

mensioni, che sono la maggioranza) presso i quali i segretari operano.

Se, infatti, per dettato costituzionale, essi devono improntare la propria azione amministrativa a principi di efficacia ed efficienza, non si vede come possano farlo nel momento in cui assistono ad un continuo avvicendamento del segretario comunale, il quale, come già detto, è costretto a cambiare sede per poter migliorare la propria posizione.

Essendo unica la funzione del segretario comunale, nel senso che nel Comune di grandi o piccole dimensioni identiche sono le funzioni e le responsabilità, si ritiene che lo sviluppo della carriera debba necessariamente essere consentito a prescindere dalla sede di servizio.

Ed infatti, essendo i Comuni di ampie dimensioni in numero largamente inferiore a quelli di piccole dimensioni, con l'attuale ordinamento si creano discriminazioni mortificanti, non soltanto sul piano più strettamente costituzionale (articolo 36 della Costituzione) ma anche su quello più propria-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente morale, fra funzionari che sanno di svolgere identiche funzioni, in regime di disparità di trattamento economico e giuridico.

Il presente disegno di legge si propone, pertanto, di eliminare i sopra richiamati inconvenienti giuridici, garantendo ad ogni Comune un segretario che, sapendo di poter sviluppare in una unica sede la propria carriera, potrà senz'altro operare al meglio nell'interesse dello Stato, di cui è funzionario, e dell'Amministrazione locale.

Si propone nel presente disegno di legge (articoli 1, 2 e 3) che al compimento dell'anzianità, peraltro già prevista dalla attuale legislazione, il segretario acquisisca la qualifica superiore ed il relativo trattamento economico, rimanendo ampiamente compensato l'aggravio di spesa che ne deriverebbe per gli enti locali con la conseguente continuità di servizio che verrebbe garantita e con l'economia della spesa che ogni ente realizzerebbe a seguito del non pagamento dell'indennità di trasferimento del segretario.

La competenza al conferimento delle qualifiche superiori rimarrebbe attribuita al

Ministero dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali.

Ai prefetti verrebbe invece delegata la competenza ad assegnare le sedi vacanti, previo concorso per trasferimento, così come già previsto per le sedi di classe 3<sup>a</sup> a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

L'articolo 4 prevede, infine, l'aumento da due a tre dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali, quali componenti effettivi e supplenti, in seno al Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali.

Questi sono i punti fondamentali del disegno di legge, che si sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione.

Per il carattere improcrastinabile che postula il problema di garantire maggiore equità nello sviluppo della carriera dei segretari comunali e provinciali, nel superiore interesse costituzionale del buon andamento delle autonomie locali, si chiede che venga accordata la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

La qualifica di segretario generale comunale e provinciale di classe 2<sup>a</sup> è conferita con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, a ruolo aperto per anzianità ai segretari comunali capo i quali abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo in tale qualifica.

La nomina viene effettuata indipendentemente dalla classe cui appartiene il comune ove il segretario è titolare.

Sono abrogati gli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Per i concorsi per trasferimento nelle sedi di classe 2<sup>a</sup> si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

## Art. 2.

La qualifica di segretario generale comunale e provinciale di classe 1<sup>a</sup> B è conferita con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, a ruolo aperto per anzianità ai segretari generali comunali e provinciali di 2<sup>a</sup> classe i quali abbiano prestato tre anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica.

La nomina viene effettuata indipendentemente dalla classe del comune ove il segretario è titolare.

È abrogato l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Per i concorsi per trasferimento nelle sedi di classe 1<sup>a</sup> B si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

## Art. 3.

La qualifica di segretario generale comunale e provinciale di classe 1<sup>a</sup> A è conferita con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, a ruolo aperto per anzianità ai segretari generali comunali e provinciali di classe 1<sup>a</sup> B i quali abbiano prestato tre anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica.

La nomina viene effettuata indipendentemente dalla classe del comune ove il segretario è titolare.

Per i concorsi per trasferimento nelle sedi di classe 1<sup>a</sup> A si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

## Art. 4.

Al Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali iscritti nel ruolo nazionale è rispettivamente aggiunto un segretario generale comunale e provinciale di 1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup> classe nella qualità di componente effettivo ed un segretario generale comunale e provinciale di 1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup> classe nella qualità di supplente.

## Art. 5.

È abrogata ogni norma incompatibile con la presente legge.